

**Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 4493/18; (depositata il 23 febbraio 2018)**

FAMIGLIA – MINORI- STATO DI ABBANDONO- INADEGUATEZZA GENITORIALE

*« L'art. 1 della legge n. 184 del 1983 riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l'art. 8 precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. L'abbandono si configura come grave ed irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli, ai sensi dell'art. 30 Cost. e 147 (315-bis) c.c. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori e, dunque, l'eventuale recupero dell'inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore dovuto all'incertezza e alla durata del percorso di eventuale recupero genitoriale.»*

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione Minorenni, in riforma della sentenza del Tribunale per Minorenni, escludeva che un minore potesse considerarsi "abbandonato" nonostante l'assenza prolungata da parte della madre, interrotta soltanto da visite occasionali.

La Corte di Cassazione, tuttavia, rileva che "una mera espressione di volontà dei genitori, una speranza di recupero delle capacità genitoriali non è idonea al superamento dell'abbandono". Invero, la comparsa meramente saltuaria di un genitore nella vita di un bambino può provocare risvolti negativi e gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo della personalità. In particolare, la Corte sostiene che, al fine di evitare pregiudizi nei confronti del minore derivanti dall'incertezza del predetto percorso di recupero, quest'ultimo debba essere: determinato, certo e ragionevolmente non lungo. Tale impostazione trova la sua ragione giustificatrice nell'art. 30 Cost. e art. 147 (art. 315 bis) c.c. in virtù del quale l'abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli ma tale irreversibilità deve essere strettamente collegata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori.

In definitiva, la Corte sostiene che lo stato di abbandono del minore sussista anche laddove la mancanza di assistenza morale e materiale da parte del genitore sia intervallata da brevi periodi in cui tali obblighi assistenziali e morali siano assolti.

ORDINANZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 26 aprile 2016, la Corte d'Appello di Palermo, Sezione Minorenni, riformava la sentenza del locale Tribunale per Minorenni, escludendo che il minore A.K., nato nel 2015, fosse in abbandono.

1.1. Ricorrono per cassazione il P.G. di Palermo, nonché la tutrice del minore (rimessa in termini a seguito di svolgimento del ricorso). Non si costituisce la madre, A.L..

Vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., tutti i ricorsi aventi la medesima ricorrente.

2. Va precisato che la L. n. 184 del 1983, art. 1, riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l'art. 8, precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.

L'abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli, ai sensi dell'art. 30 Cost. e art. 147 (art. 315 bis) c.c.. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l'eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore dovuto all'incertezza e alla durata del percorso di eventuale recupero genitoriale (così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte: tra le altre Cass.n.1837 del 2011; 19609 del 2011).

2.1. Sostanzialmente in tal senso si configurano i vari documenti internazionali che in genere si richiamano dalla Convenzione di New York a quella di Strasburgo, alla Carta dell'Unione Europea.

Va altresì precisato che non contrasta con tale impostazione la decisione della CEDU del 3/10/2015 (S.H. - Italia) che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta un'azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa eventualmente non abbia saputo o potuto approfittare.

2.2. E' la stessa sentenza impugnata, nelle sue argomentazioni e più in generale nella sua motivazione, a fornire elementi contrari all'asserito superamento della situazione di abbandono del minore. Va da un lato considerato che una pregressa dichiarazione di adottabilità di un altro figlio non può essere decisiva, ma va comunque valutata dal giudice, insieme ad altri elementi.

Nella specie è la stessa sentenza a precisare che l' A., durante la gravidanza di K., si allontanò dalla Comunità per donne in difficoltà, dove era inserita, mettendo a rischio la salute del nascituro. Disposto il ricovero del minore, la madre si mostrò per un breve periodo presente, cominciando poi a diradare le visite, fino ad assentarsi in modo prolungato, per poi nuovamente comparire in modo saltuario.

Tali elementi, indubbiamente negativi e gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo della personalità del bambino, non sono stati considerati e criticati adeguatamente dalla Corte d'Appello.

E' appena il caso di precisare che una mera espressione di volontà dei genitori, una speranza di recupero delle capacità genitoriali non è idonea al superamento dell'abbandono (al riguardo, tra le altre, Cass. 24 febbraio 2010 n. 4535).

3. Vanno pertanto accolti i ricorsi; cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, che sulla base dei principi di diritto suindicati, dovrà riesaminare

la situazione della A., disponendo se del caso C.T.U.. La Corte di merito si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi (Ndr: testo originale non comprensibile) cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.



**DE IUSTITIA**  
RIVISTA GIURIDICA